

SCUOLA D'OGGI

AGENZIA DI STAMPA DELLA UIL SCUOLA

Per i lavoratori della scuola blocco sia del contratto sia degli aumenti per anzianità: serve equità

Manovra, forte protesta della scuola

Uil Scuola: è mobilitazione perché in parlamento venga cambiata

Siamo consapevoli che si tratta di una manovra che riguarda tutti gli stati europei, necessaria per garantire il valore della nostra moneta, i nostri risparmi, la stabilità per il paese, ma c'è una questione grossa come un macigno che è l'«equità».

«È vero che è una manovra necessaria, definita a livello europeo, ma», spiega il segretario generale della Uil Scuola, **Massimo Di Menna**, «in altri paesi europei, ad esempio in Gran Bretagna, i ministri si muovono in metropolitana invece che con le auto blu, e in Germania, dove la manovra da 80 miliardi di euro copre quattro anni, il cancelliere **Angela Merkel** ha sottolineato, presentando i dettagli della manovra, che «l'istruzione e la ricerca sono i pilastri per la futura sostenibilità della nostra società». E ha aggiunto: «So che da più parti si dice che la Germania dovrebbe fare di più per stimolare la domanda, ma anche dando i soldi all'istruzione si aiuta questo paese». Nessun taglio dunque, nella manovra tedesca, per ricerca, sviluppo e istruzione ma, al contra-

blocco del contratto
blocco degli aumenti per anzianità

LA SCUOLA DICE NO A UNA DOPPIA MANOVRA

Equità prima di tutto

Non accettiamo il blocco delle progressioni di anzianità, un accanimento verso una categoria che sta già pagando un alto prezzo alle politiche di contenimento delle spese.
Il personale della scuola non rivendica privilegi ma solo il diritto a essere trattato con equità.
La scuola è un settore strategico, sul quale puntare per la ripresa e il rilancio della nostra economia: non può continuare a subire un'indiscriminata sottrazione di risorse.

Perché la 'doppia manovra' del Governo è inaccettabile

	Anzianità di servizio	Retribuzione mensile lordo	Perdita lorda annua
Collaboratore scolastico	15 - 20 anni	€ 1.503	- € 1.045
Insegnante di scuola primaria e dell'infanzia	15 - 20 anni	€ 2.158	- € 1.974
Insegnante di scuola secondaria di 1° grado	15 - 20 anni	€ 2.350	- € 2.292
Insegnante di scuola secondaria di 2° grado	15 - 20 anni	€ 2.416	- € 3.236

Sono cifre arrotondate superiori a quelle che paga un dirigente con stipendio ben più alto, che su una retribuzione di 100 mila euro ha una riduzione di 500 euro annui.

manifestazione nazionale
15 giugno ore 10.30
Roma - Teatro Quirino

Cisl Scuola - Uil Scuola - Snals Confasal - Gilda Unams intendono contrastare queste misure con una forte mobilitazione dei lavoratori della scuola perché in Parlamento il testo della manovra venga cambiato.

Oggi manifestazione nazionale e sit-in Uil Scuola, Cisl Scuola, Snals Confasal, Gilda Unams intendono contrastare le misure contenute nella manovra con una forte mobilitazione dei lavoratori della scuola perché in parlamento il testo della manovra venga cambiato. Si sta svolgendo oggi a Roma la manifestazione nazionale al teatro Quirino e il programmato sit-in di protesta davanti al senato. Gli aggiornamenti sulla manifestazione on-line sul sito Uil Scuola

rio, investimenti per 12 miliardi di euro nel quadriennio. Quello che la manovra triennale del governo italiano», puntualizza Di Menna, «chiede al personale della scuola, invece, è un triplo balzello: blocco del contratto, blocco degli aumenti per anzianità, riduzione permanente della retribuzione con conseguenze sul trattamento pensionistico. Misure quindi che non si limitano all'emergenza,

ma dispiegano i loro effetti oltre il triennio con un effetto domino che diviene permanente. È iniquo che, mentre per tutte le alte qualifiche, con retribuzioni ben più elevate, il testo prevede il recu-

pero e la validità ai fini pensionistici, per il personale della scuola questa previsione non c'è. Non c'è alcuna ragione per misure di questo tipo», commenta Massimo Di Menna, «di fronte a tanto ac-

canimento viene da pensare che chi l'ha scritta deve essere stato bocciato a scuola. Una rivalsea». Dopo i tagli di organico ora si interviene pesantemente sulle retribuzioni.

La Uil Scuola ha deciso di contrastare queste misure con una forte mobilitazione dei lavoratori della scuola perché in parlamento il testo della manovra venga cambiato.

All'interno di questo numero di giornale interamente dedicato alla manovra finanziaria gli approfondimenti sul testo, gli effetti sul personale, la posizione della Uil Scuola

Le macro cifre della manovra	
24,9 miliardi E' l'ammontare complessivo della manovra triennale	
1 miliardo Sanatoria immobili È il gettito previsto dalla regolarizzazione fiscale degli edifici irregolari	5,3 miliardi Blocco dei contratti Blocco per tre anni 2010-2012 del rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Non ci saranno progressioni di stipendio automatiche.
14,8 miliardi Il patto di stabilità È il contributo alla manovra chiesto per il 2011 e 2012 alle regioni e agli enti locali. Sotto controllo i saldi di bilancio per gli enti locali e le spese delle Regioni (10 miliardi), Comuni (4 miliardi in due anni) Province (800 milioni).	800 milioni Opere pubbliche Le autorizzazioni di spesa che sono rimaste in stand by nel 2007, 2008 e 2009 vengono definanziate. Le risorse così liberate saranno riassegnate al Mose di Venezia e al fondo infrastrutture

IN QUESTO NUMERO
Nell'inserto
Le misure per il pubblico impiego e in materia previdenziale
A pagina 7
L'insieme delle misure per la correzione dei conti

Angeletti: per la scuola una doppia penalizzazione

«Sulla necessità della manovra non c'è alcun dubbio, ma è profondamente sbagliato il blocco dei contratti della pubblica amministrazione», ha detto il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, presentando il documento della Uil sulla manovra correttiva dei conti pubblici ai comitati centrali regionali della Uil in cronaca diretta sulla Uilwebtv. «In particolare nella scuola, c'è una doppia penalizzazione che non possiamo accettare perché non si blocca solo il rinnovo dei contratti, ma anche la progressione automatica delle retribuzioni».

Sul tema fiscale non bisogna assolutamente aumentare le tasse e non vale neanche l'idea di chi dice di aumentarle «ai ricchi», perché per il fisco non esistono, «sono solo l'1% e le tasse già le pagano». Dunque alzarle, per il segretario della Uil, «significherebbe colpire quelli che già le pagano, lavoratori dipendenti e pensionati. Non bisogna», ha aggiunto, «distogliere l'attenzione dal vero problema: come si combatte l'evasione fiscale e come si riduce questa piaga».

È nei momenti difficili che si vede la qualità e la statura di un sindacato. Se noi smettessimo di interagire con la politica o ci limitassimo a fare proteste, siamo convinti che il governo troverebbe comunque una maggioranza disposta a fare i provvedimenti che vuole fare. Invece per Angeletti, il mestiere di un sindacato è quello di influenzare positivamente la politica. «Nel settore pubblico», ha sottolineato Angeletti, «abbiamo proclamato delle iniziative sacrosante per far capire che la Uil è in grado di dare dei giudizi selettivi».

A pag. 2 un estratto del documento Uil.

Gli interventi dei governi europei finalizzati a garantire il valore dell'euro e la stabilità dei bilanci

La Uil: il decreto va modificato

La manovra deve essere non solo di contenimento ma di equità

IL PUNTO

Forte iniziativa congiunta del sindacalismo scolastico

DI PINO TURI

Nei giorni scorsi la Uil Scuola ha lanciato l'allarme e, con una serie di dati, ha rappresentato le conseguenze pratiche della manovra finanziaria sugli stipendi dei lavoratori della scuola, dimostrandone la profonda e inaccettabile iniquità. Tutto perché rappresentiamo la base di una piramide consistente per il gran numero degli addetti che garantisce un gettito di soldi certi; il vertice della piramide costituito da poche unità ben pagate, «non fa cassa» e quindi non paga o paga poco e niente: alla faccia dell'equità. La manifestazione indetta da Uil Scuola, Cisl Scuola, Snals e Gilda del giorno 15 giugno è una prima iniziativa diretta a sensibilizzare la classe dirigente, politica e sociale, e tutta l'opinione pubblica, rispetto a una palese ingiustizia che la scuola e il suo personale non merita. In questa fase, niente scioperi che farebbero pagare un ulteriore costo ingiusto ai lavoratori, ma azioni di mobilitazione e informazione: abbiamo impegnato risorse finanziarie del sindacato (degli iscritti) per acquistare spazi a pagamento sui grandi quotidiani nazionali, mobilitare il personale in una giornata di protesta: ci devono spiegare perché, a fronte di una manovra «imposta» dall'Europa e che tutti i paesi stanno attuando con le stesse regole, noi dobbiamo pagare due volte e perché in ogni manovra europea non si tocchi istruzione e ricerca, mentre da noi è il contrario. Non ci sono giustificazioni, la politica, che dovrebbe agire con responsabilità ed equità, è chiamata a dare risposte al personale della scuola che non può continuamente subire ingiuste e ingiustificate penalizzazioni. Il personale della scuola, rappresentato da tutto il sindacalismo scolastico, sarà certo in grado di valutare gli effetti della manovra e le relative scelte politiche e attivare tutte le iniziative di lotta per difendere il diritto sindacale, il più concreto: la tutela del salario dei lavoratori.

Pubblichiamo qui di seguito uno stralcio del documento Uil sulla manovra.

Euro e stabilità dei prezzi

La crisi che stiamo vivendo ha una connotazione sia finanziaria sia economica, ma non può essere correttamente analizzata se non ne comprendiamo anche le ragioni storiche a essa sottese.

Quando il nostro paese decise di entrare nell'euro, aderì a un patto parasociale la cui ragione si sostanzia nel mantenimento della stabilità dei prezzi. Secondo questo patto, nella società dell'euro non avrebbero dovuto più esserci deficit. I soldi spesi dai singoli stati aderenti non avrebbero dovuto più essere conseguenza di una crescita del debito, ma di un aumento delle tasse o di tagli alla spesa pubblica.

L'euro: una moneta senza stato

Come in tutte le fasi di transizione, siamo costretti a sopportare quegli stress politici, economici e sociali che rendono faticosa l'elaborazione dei nuovi modelli e dei nuovi standard.

In particolare, la complessità del momento è accresciuta dal fatto che, per la prima volta nella storia dell'economia mondiale, esiste una moneta senza stato. L'euro, infatti, è il frutto di una convenzione e pur essendosi dimostrato, sin da subito, una moneta forte, rischia di subire l'aggressione della speculazione

in presenza di specifiche situazioni di debolezza.

Questo è quanto è accaduto per la Grecia, un paese che, oggettivamente, ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, e dove si è generato un debito pubblico sulla cui solvibilità si sono addensati molti dubbi.

Si è andata così diffondendo la sfiducia circa la capacità di alcu-

e Spagna fosse inferiore a quello della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, ma proprio per la mancanza di uno «Stato Europa», capace di proteggere l'euro.

Gli stati nazionali a difesa del valore della valuta

Ebbene, scontato che un ritorno al passato sarebbe impossibile da praticare, noi per primi siamo fortemente interessati a una difesa dell'euro: abbiamo questa moneta nelle nostre tasche e siamo dunque intenzionati a salvaguardarne il valore.

La decisione dell'Eurogruppo, sofferta ma anche questa decisiva e storica, di far intervenire l'Autorità monetaria europea con eccezionali iniezioni di liquidità, ci ha salvato dal baratro.

La scelta adottata ha comunque evitato la catastrofe economica dell'Europa e, con essa, la sua deriva verso la povertà. In questo quadro, ovviamente, i singoli stati hanno dovuto offrire delle garanzie, a cominciare dall'assoluto rispetto di uno dei principi fondanti dell'euro: il contenimento del deficit.

Le manovre per la riduzione della spesa corrente

Tutti gli stati, dunque, si sono dovuti attivare per predisporre manovre economiche che avessero questo specifico segno, compresi la Francia e la Germania. Che una manovra di stabilizzazione fosse necessaria anche per noi, dunque, non lo ha stabilito il go-

verno nazionale, ma l'Europa.

Li è stata concordata una riduzione del deficit pubblico in funzione della salvaguardia dell'euro e, conseguentemente, della condizione economica di tutti noi.

Ridurre la spesa corrente e, dunque, intervenire anche sugli stipendi dei pubblici dipendenti. Per l'Unione europea questo è un passaggio decisivo per esprimere una valutazione positiva sulla manovra. E così il governo ha optato per un blocco della contrattazione nel pubblico impiego per i prossimi tre anni.

La Uil ha contestato questa scelta e le nostre categorie di settore hanno avviato una mobilitazione per protestare contro questa parte della manovra, prospettando soluzioni alternative. Una mobilitazione che ha la solidarietà e il sostegno della confederazione.

Misure straordinarie e urgenti, ma in una manovra di contenimento e di equità

La Uil non è mai stata favorevole all'ipotesi «deficit zero», a prescindere dalle condizioni finanziarie generali; anzi, ha sempre considerato accettabile, in una prospettiva di investimenti per lo sviluppo, un moderato sforamento del tetto prefissato. Tuttavia, in questa circostanza, l'eccezionalità e l'urgenza della situazione ci hanno convinto della necessità di dover contribuire alla definizione di una manovra di contenimento e di equità. Lo stesso Presidente della Repubblica, **Giorgio Napolitano**, ha considerato necessaria una manovra con queste caratteristiche.

Il testo integrale del documento Uil è on-line su www.uil.it

Audizione al senato Angeletti presenta l'emendamento Uil

... d) Sopprimere le norme che, nell'ambito del pubblico impiego, penalizzano ulteriormente i lavoratori della scuola e della ricerca ... per evitare che, nell'ambito della pubblica amministrazione, i lavoratori della scuola e della ricerca siano ulteriormente penalizzati. Oltre al blocco della contrattazione, infatti, costoro sono costretti a subire anche il blocco degli aumenti legati agli scatti di anzianità: si mettono così in discussione livelli economici frutto di conquiste contrattuali certificate e, inoltre, si producono pesanti effetti sulle loro pensioni. Questa condizione di sperequazione è inaccettabile e chiediamo, dunque, la soppressione delle relative norme.

Il testo integrale dell'audizione con gli emendamenti presentati il 9 giugno su www.uil.it

Perché la 'doppia manovra' del Governo è insostenibile Mille euro l'anno per un collaboratore scolastico, da 2.500 a 3.000 euro per gli insegnanti

Sono le cifre della manovra che riguardano il personale della scuola e che si aggiungono al blocco del contratto

	Anzianità di servizio	Retribuzione mensile netta	Retribuzione mensile lorda	% perdita lorda	Calcolo perdita lorda annua
Collaboratore scolastico	9 - 14 anni	1.063 €	1.412 €	- 6,60%	- 1.136 €
Insegnante scuola materna ed elementare	15 - 20 anni	1.511 €	2.146 €	-9,96 %	- 2.528 €
Insegnante scuola secondaria di primo grado	15 - 20 anni	1.639 €	2.337 €	- 9,15%	- 2.854 €
Insegnante scuola secondaria di secondo grado	15 - 20 anni	1.679 €	2.402 €	- 10,76%	- 3.034 €

A cura dell'Ufficio studi Uil Scuola

Dal decreto legge n. 78 del 31.5.2010

CAPO III

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

<p>1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.</p>	<p>Per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non può essere superiore a quello del 2010, con eccezione della indennità di vacanza contrattuale.</p>	<p>5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole „Per gli anni 2010 e 2011% sono sostituite dalle seguenti: „Per il quadriennio 2010-2013%.</p>	<p>Per il quadriennio 2010-2013 le assunzioni possono essere fatte nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.</p>
<p>2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10%; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori e avvocati dello stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma</p>	<p>I trattamenti economici superiori a € 90.000 annui lordi sono diminuiti del 5% per la parte eccedente i 90.000 e fino a € 150.000, del 10% per la parte eccedente i 150.000, ferma restando la corresponsione di minimo 90.000 €. I capi di gabinetto avranno una riduzione del 10%. La riduzione non opera ai fini previdenziali. Nuovi incarichi dirigenziali, o rinnovi, non possono essere retribuiti in misura maggiore del precedente titolare.</p>	<p>6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole „Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012% sono sostituite dalle seguenti: „A decorrere dall'anno 2010%.</p>	<p>Riguarda le forze di polizia e i VV.FF.</p>
<p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi</p>	<p>Dall'entrata in vigore del dl non vengono pagati ai dirigenti generali gli incarichi aggiuntivi.</p>	<p>7. All'articolo 66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola „2012% è sostituita dalla parola „2014%.</p>	<p>A partire dal 2014 il limite è innalzato al 50%</p>
<p>4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.</p>	<p>Gli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 non possono essere superiori al 3,2%: dalla data di entrata in vigore del DL eventuali aumenti superiori vengono adeguati (non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco)</p>	<p>8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.</p>	<p>Dal 2015 il turnover può essere del 100%</p>
<p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi</p>	<p>Dall'entrata in vigore del dl non vengono pagati ai dirigenti generali gli incarichi aggiuntivi.</p>	<p>9. All'articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole „triennio 2010-2012% sono sostituite dalle parole „anno 2010%. - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: „Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p>Riguarda gli enti di ricerca</p>
<p>4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.</p>	<p>Gli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 non possono essere superiori al 3,2%: dalla data di entrata in vigore del DL eventuali aumenti superiori vengono adeguati (non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco)</p>	<p>10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p>	<p>Riguarda gli enti di ricerca</p>
<p>4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.</p>	<p>Gli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 non possono essere superiori al 3,2%: dalla data di entrata in vigore del DL eventuali aumenti superiori vengono adeguati (non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco)</p>	<p>11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.</p>	<p>Riguarda gli enti di ricerca</p>
<p>4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco.</p>	<p>Gli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009 non possono essere superiori al 3,2%: dalla data di entrata in vigore del DL eventuali aumenti superiori vengono adeguati (non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili del fuoco)</p>	<p>12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le assunzioni debbono comunque essere autorizzate dal MEF</p>

Non ci sono i commi 13 e 14				
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	Nell'a.s. 2010/11 è confermato l'organico di fatto dei docenti di sostegno dell'a.s. 2009/10, fatte salve le assunzioni in deroga per particolari gravi casi.			
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.	Riguarda il servizio sanitario nazionale		Riguarda i magistrati: il blocco è interamente recuperato alla fine del triennio	
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.	Non si rinnovano i contratti per il triennio 2010/12, ma si corrisponde l'indennità di vacanza contrattuale.			
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato: a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012; b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.	Rimodulazione delle spese in conseguenza del blocco dei contratti		Per docenti e Ata gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai passaggi di gradone.	
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	Riguarda il servizio sanitario nazionale			
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.	Riguarda il personale pubblico non statale		Riguarda il servizio sanitario nazionale.	
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.	Riguarda il blocco delle retribuzioni del personale non contrattualizzato. ...per i quali i periodi bloccati sono validi ai fini giuridici		Riguarda le aree della dirigenza.	
		22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all' articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.		
		23. Per il personale docente, Amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.		
		24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.		
		25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.		

<p>26 In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.</p>	<p>Riguarda le aree della dirigenza</p>	<p>31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.</p>	<p>Vengono ulteriormente limitati e regolamentati i trattenimenti in servizio di cui all'art. 72, commi 7-10, della legge 133/2008: sono conteggiati come nuove assunzioni e debbono essere autorizzati.</p>
<p>27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.</p>	<p>Riguarda le aree della dirigenza</p>	<p>32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.</p>	<p>Riguarda gli incarichi ai dirigenti</p>
<p>28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.</p>	<p>Norma generale sulla limitazione delle assunzioni a tempo determinato nel limite di spesa del 50% di quella del 2009, ma....</p> <p>... per la scuola continuano ad applicarsi le specifiche norme.</p> <p>Norme specifiche degli enti ad ordinamento speciale</p>	<p>33. Fermo restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.</p>	<p>Riguarda i finanziari</p>
<p>29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.</p>	<p>Riguarda le società pubbliche non quotate</p>	<p>34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.</p>	<p>Riguarda le forze armate</p>
<p>30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.</p>	<p>Riguarda le forze armate</p>		

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

Riguarda le forze armate

36 Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Riguarda gli enti di nuova istituzione

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Per la scuola, al termine del triennio 2010-2012 dovranno essere rivisti gli istituti contrattuali del Compenso Individuale Accessorio (CIA) e della Retribuzione Professionale Docenti (RPD).

A cura dell'Ufficio studi della UIL Scuola

La manovra sulla previdenza

L'ART. 12 DELLA MANOVRA INTERVIENE SUGLI ASPETTI PREVIDENZIALI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO. IL PERSONALE DELLA SCUOLA NON È COINVOLTO DALLE MODIFICHE RIGUARDANTI LA PENSIONE, IN QUANTO CHE, PER IL NOSTRO SETTORE, È GIÀ IN VIGORE IL SISTEMA CHE PREVEDE UN'UNICA FINESTRA DI USCITA (1 SETTEMBRE DI OGNI ANNO), CON MATURAZIONE DEI REQUISITI ATTESTANTI IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12 SUCCESSIVO.

HANNO INVECE IMPORTANZA RILEVANTE GLI INTERVENTI RIGUARDANTI LA BUONUSCITA.

LA QUESTIONE DELLA RATEIZZAZIONE IN TRE PARTI DELL'INDENNITÀ HA EFFETTO ESCLUSIVAMENTE PER IL PERSONALE DIRIGENTE, IN QUANTO NESSUN LAVORATORE DOCENTE O ATA ARRIVA (PURTROPPO N.D.A.) ALLA SOMMA DI 90.000 € LORDI.

SOFFERMIAMOCI INVECE SUL COMMA 10, CHE RIGUARDA TUTTI I LAVORATORI ENTRATI IN RUOLO PRIMA DEL 31.12.2000 (CHI È ENTRATO DOPO È GIÀ IN REGIME DI TFR).

A PARTIRE DAL 2011 E FINO ALLA PENSIONE, INFATTI, GLI ANNI DI SERVIZIO MATURATI DARANNO LUOGO AD UN CONTEGGIO DIVERSO DEL TFS (BUONUSCITA), BASATO NON PIÙ SULL'ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO, MA CON LE STESSA REGOLE DEL TFR (ACCANTONAMENTO ANNUO RIVALUTATO DI UNA QUOTA DI STIPENDIO).

CIÒ DETERMINERÀ UNA RIDUZIONE DELLA BUONUSCITA PIÙ ACCENTUATA PER I PIÙ GIOVANI RISPETTO AI PIÙ ANZIANI CHE SI PUÒ COSÌ QUANTIFICARE A TITOLO DI ESEMPIO:

QUALIFICA	10 anni di servizio	26 anni di servizio	34 anni di servizio
DOCENTI PRIMARIA, INFANZIA, EDUCATORI	26.247	8419	3040

Fonte: Strumenti di simulazione fondo pensione Espero. ipotesi di uscita a 40 anni di servizio. Somme indicizzate al momento del collocamento a riposo.

AD ESSERE ANCORA PIÙ PENALIZZATI SARANNO COLORO CHE NELLA LORO CARRIERA AVRANNO PASSAGGI DI QUALIFICA, FINO AD UN DANNO MASSIMO, PER UN DOCENTE CON 10 ANNI DI SERVIZIO CHE DIVENTI DIRIGENTE NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA.

CHI, INVECE, HA FATTO LA SCELTA (LUNGIMIRANTE) DI ADERIRE AD ESPERO, NON SARÀ PENALIZZATO DA QUESTA PARTE DEL PROVVEDIMENTO.

Previdenza: le indicazioni dell'Unione europea

DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI. CHI RIGUARDA?

Puntuale, come la nebbia d'inverno, ritorna, ad ogni mese di maggio, il tema delle pensioni a 65 anni per le donne nel pubblico impiego. Sui giornali si intervistano, in genere, donne manager (magari ultrasessantacinquenni) che si affrettano a spiegare che, tutto sommato, è un passo verso la parità ed altre simili amenità che, più che chiarire i termini della questione, contribuiscono ad alimentare la confusione.

Cerchiamo, invece, di capire esattamente di cosa si sta parlando: circa 40.000 donne impiegate nel settore pubblico (tra le quali insegnanti e ATA), nate nei primi anni cinquanta (quelle nate prima hanno già conseguito il diritto a pensione con le regole attuali, quelle nate dal 1953 in avanti sono già coinvolte dall'innalzamento "graduale" previsto dalla legge 102/09), rischiano di veder ritardata la propria uscita dal lavoro non per scelta volontaria, ma per imposizione europea, a causa del fatto che l'Italia sarebbe l'unico paese europeo che prevede età diverse per uomini e donne per il pensionamento (ciò non è vero, dato che ci sono ancora 15 paesi in Europa che hanno diverse età di uscita - fonte: Pension reform in Europe and their impact on Women - Vania Ivosevic - 2009, pag. 41).

CHI SI TROVA IN UNA DI QUESTE DUE SITUAZIONI NON È COINVOLTO DALLA POSSIBILE RIFORMA:

- 40 anni di servizio indipendentemente dall'età;
- La possibilità di raggiungere, prima dei 65 anni, quota 96 (somma di anni di servizio più età, con un minimo di 60 anni, entro il 2012) o quota 97 (anni successivi, con un minimo di 61 anni).

In concreto, ad essere penalizzate, sono proprio le colleghe che, per vari motivi, hanno iniziato tardi a lavorare o hanno dovuto smettere di farlo per una parte della loro vita.

A cura di Piero Bottale

Le novità introdotte dal dl 78. Obiettivo: portare il deficit dall'attuale 5% al 2,7% nel 2012

Una manovra da 24,9 miliardi

Ecco le misure per ridurre il debito e contenere la spesa

DI LELLO MACRO

Il decreto legge n. 78 è composto di 54 articoli e tre allegati ed è suddiviso in tre diversi titoli: stabilizzazione finanziaria (da 1 a 17), contrasto all'evasione fiscale e contributiva (17-39), sviluppo e infrastrutture (40-54). La manovra ammonta a 24,9 miliardi e punta a portare il rapporto deficit-pil dall'attuale 5% al 2,7% nel 2012.

Stabilizzazione finanziaria e tagli

MONETA ELETTRONICA

Pagamenti e rimborsi dei tributi da parte delle pubbliche amministrazioni verranno effettuati con carte elettroniche.

DEFINANZIAMENTO LEGGI DI SPESA NON UTILIZZATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Le autorizzazioni per le spese i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati per gli anni 2007, 2008 e 2009 saranno defianziare e le nuove disponibilità verranno assegnate al fondo ammortamento dei titoli di stato.

COSTI AMMINISTRAZIONE

Per il triennio 2001-2013 è stabilito un taglio del 10% delle dotazioni dei ministeri. Sono escluse le risorse ordinarie per l'università e quelle destinate all'informatica, alla ricerca e al 5 per mille. Il taglio vale anche per indennità, compensi, gettoni e altri pagamenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni.

CONSULENZE

Dal 2011, le spese per studi e incarichi di consulenza sostenute dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti, escluse università, enti e fondazioni di ricerca, vengono ridotte dell'80% rispetto a quelle del 2009.

TETTO AI CONVEGNI

Le spese per convegni, pubblici e rappresentanza sono ridotte dell'80%.

SPONSORIZZAZIONI

Sono vietate quelle con oneri a carico di pubbliche amministrazioni.

MISSIONI ALL'ESTERO

Con esclusione delle forze armate, non si fruisce più di diarie o altri compensi, ma soltanto del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio secondo parametri prefissati dal Mef.

COSTI POLITICA

A partire dal 1° gennaio 2011 sono ridotti del 10% gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari che non siano membri del parlamento nazionale e i compensi dei componenti degli organi di autogoverno (Csm, consigli di presiden-

za della giustizia amministrativa, contabile, tributaria, militare, consiglio di giustizia della Regione Siciliana) e del Cnel. Per le pubbliche amministrazioni il gettone di presenza non potrà superare i 30 euro a seduta.

Sono ridotte le indennità degli amministratori locali, dal 3 al 10%, in maniera diversificata secondo il numero di abitanti amministrati.

Viene istituita l'incompatibilità di cumulo tra più indennità di funzione per gli eletti a tutti i livelli.

TRASFERIMENTI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI

Viene ridefinito il patto di stabilità, a partire dal 2011, con tagli ai trasferimenti agli enti locali. Sono state inoltre introdotte sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità interno 2010, come ad esempio la riduzione dei trasferimenti e la perdita dell'eleggibilità degli amministratori pubblici. È previsto uno specifico divieto per piccoli comuni di costituire società.

MENO RIMBORSI ELETTORALI

Si tagliano i rimborsi per le spese elettorali a favore dei partiti. Il taglio non è immediato: ricorre dal primo rinnovo del senato, camera, parlamento europeo e consigli regionali.

COLLABORATORI DEI MINISTRI

I compensi ai collaboratori dei ministri saranno tagliati del 10%. La riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.

AUTO BLU

Dal 2011 taglio del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 per acquisto, manutenzione e noleggio di vetture di servizio e per l'acquisto di buoni taxi. Il provvedimento riguarda tutta la p.a. con l'eccezione di Vigili del fuoco e forze dell'ordine.

ENTI INUTILI

Soppressi Ipsema, Ispesl e Ipost. I primi due confluiscono nell'Inail, il terzo nell'Inps. Addio anche a Isae, Eim (Ente italiano montagna) e all'Insean (Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale) con accorpamento ai ministeri di riferimento. Sono soppressi anche l'Ias (Istituto affari

sociali) che confluisce nell'Isfol e l'Enapsmsad (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici), che confluisce nell'Enpals.

ENTI INADEMPIENTI

È rimesso alla valutazione del ministro competente il taglio del 50% dei fondi di finanziamento pubblico per circa duecento enti che non hanno risposto alle richieste di informazione inviate nei mesi scorsi per conoscere l'utilizzo dei finanziamenti a carico del bilancio dello stato.

PUBBLICO IMPIEGO, STOP A CONTRATTI E TURN-OVER

Il dettaglio nell'inserito interno.

PRECARI P.A.

Taglio del 50% della spesa 2009 dello stato per il personale a tempo determinato e per i co.co.co. L'attuale regime di turn-over limitato del personale viene prorogato per due anni. Nulla cambia per la scuola e per l'università.

PENSIONI

Il dettaglio nell'inserito interno.

INVALIDITÀ

La percentuale di invalidità civile per ottenere il relativo assegno sale all'85%. Sotto questa soglia niente benefici. Previsti anche 200 mila controlli in più. Previste sanzioni e risarcimenti dei danni patrimoniali per i medici che attestano false invalidità.

ACCERTAMENTO CONDIZIONI DI HANDICAP DEGLI ALUNNI

Le commissioni che accertano la sussistenza della situazione di handicap debbono uniformarsi alle classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; le ore di sostegno debbono essere finalizzate esclusivamente all'istruzione e non all'assistenza.

CREAZIONE CASELLARIO ASSISTENZA

Viene istituito presso l'Inps il «Casellario dell'assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

SPESA FARMACEUTICA

Alcuni farmaci saranno distribuiti in ospedale e non in farmacia; sarà incentivato l'uso dei farmaci generici, sono introdotte norme per tagliare i listini e ridurre il margine dei grossisti.

PEDAGGI SU RACCORDI PER AUTOSTRADE

Non solo i raccordi autostradali, ma anche autostrade in gestione diretta dell'Anas, come per esempio la Salerno-Reggio Calabria, saranno sottoposti all'applicazione del pedaggio.

IMMOBILI PREVIDENZIALI: CENSIMENTO

È previsto un censimento con dettagliata indicazione di quali, tra gli immobili previdenziali, siano a uso istituzionale o a godimento privato, al fine di razionalizzare la gestione degli immobili adibiti a uffici in uso governativo.

STOCK OPTION

Salgono le tasse sulle stock option, ma anche sui bonus dei manager e dei banchieri che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

Contrasto all'evasione fiscale e contributiva

LOTTA ALL'EVASIONE

I comuni dovranno partecipare alla lotta all'evasione con un consiglio tributario. L'ammontare della quota spettante ai comuni dalla lotta all'evasione viene innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse.

PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Tetto a 5 mila euro per i pagamenti in contanti.

FATTURA ELETTRONICA

Diventa obbligatoria l'emissione della fattura elettronica per importi superiori a 3 mila euro.

CASE FANTASMA

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, hanno l'obbligo di denunciare l'immobile e farlo accatastare pagando un terzo della rendita. Dopo la regio-

lizzazione all'immobile verrà attribuita una rendita presunta anche in maniera retroattiva.

REDDITOMETRO

Viene aggiornato ed entrano nuovi indicatori per risalire dal tenore di vita al reddito guadagnato. Se lo scostamento tra reddito dichiarato e quello presunto supera il 20% (finora il 25%) l'Agenzia delle entrate può avviare una contestazione.

ELUSIONE SULLE RISTRUTTURAZIONI

Le banche operano direttamente la ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici di spese che beneficia-no della riduzione del 36%.

RISCOSSIONI

L'avviso di accertamento diventa un atto esecutivo sin dal momento della notifica.

Sviluppo e infrastrutture

RIENTRO CERVELLI

Previste norme di incentivazione fiscale per i ricercatori residenti all'estero che vengono a svolgere la loro attività in Italia acquistando la residenza fiscale.

IRAP ZERO PER NUOVE IMPRESE AL SUD

Le regioni del Mezzogiorno avranno la possibilità di istituire un tributo proprio sostitutivo dell'Irap per le imprese avviate dopo l'entrata in vigore del dl con l'opportunità di ridurre o azzerare l'Irap.

RETI IMPRESA E ZONE «ZERO BUROCRAZIA»

Il ministro Giulio Tremonti ha annunciato la creazione di reti d'impresa, per ottenere benefici fiscali e migliorare la capacità di incidere sui mercati, ma anche zone a burocrazia zero, nelle quali per aprire un'attività ci si potrà rivolgere a un solo soggetto.

SCONTO FISCO PER PRODUTTIVITÀ

La novità scatterà dal 2011 e si applicherà su importi fino a 6 mila euro per redditi non superiori a 40 mila euro. Il testo, pur non indicando la percentuale di tassazione, introduce il concetto di premialità fiscale per la parte di salario collegata agli utili aziendali.



Il sindacato professionale

chi siamo | dove siamo | pubblicazioni | ricerche | scrivi alla uil scuola | i nostri link

Le nostre rubriche

Contratto

Personale Ata

Comunicati Stampa

Supplenze & Graduatorie

Congresso

Iniziative

Rsu

Formazione Professionale

Le sezioni di approfondimento

Uilscuolaonline

La Uil informa sul riordino del secondo ciclo di istruzione



**Per il personale della scuola
la manovra e' particolarmente iniqua
Forte iniziativa di mobilitazione della Uil Scuola**

La manovra contiene misure particolarmente inique, con un doppio intervento che si accanisce su insegnanti e personale della scuola:

blocco del contratto

blocco degli aumenti per anzianità

Un intervento che dispiega effetti oltre il triennio con conseguenze anche sul futuro calcolo della pensione.

Si tratta di una manovra che riguarda tutti gli stati europei, sicuramente necessaria per garantire il valore della nostra moneta, i nostri risparmi, la stabilità per il Paese, ma

c'è una questione grossa come un macigno: l'equità.

L'intervento sulle retribuzioni del personale della scuola risulta essere, nel suo insieme, superiore a quello previsto per i manager di Stato. Le risorse vanno trovate intervenendo in modo sempre più massiccio sui tanti sprechi e privilegi che ci sono nella spesa pubblica e nei costi della politica e nell'enorme evasione fiscale che rappresenta la prima emergenza nazionale.

**La Uil Scuola lancia una forte mobilitazione
dei lavoratori della scuola**

Una iniziativa sindacale in grado di rappresentare la specificità della scuola, di esprimere in modo efficace protesta e rivendicazioni, di riconoscere il lavoro di quei tanti che nella scuola danno l'anima per farla funzionare e darle qualità.

Per far questo, per la Uil, è importante una forte iniziativa congiunta del sindacalismo scolastico che possa incidere anche in seguito, in sede di dibattito parlamentare

perché il testo della manovra venga cambiato